



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 172 del 22 Giugno 2022

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 21 Giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio VISCOMI.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°7 (s.s. 2021/2022) a carico di:

1) Casafus Mauricio Hernan, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2) Rojas Ramiro Alejandro, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere in data 28.12.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che gli stessi non sono mai stati tesserati per società affiliate a Federazioni estere;

3) la società A.C.D. Bagnarese;

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti a comportamenti posti in essere da Casafus Mauricio Hernan e Rojas Ramiro Alejandro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento Procura Federale prot.18273/450 pfi21-22/PM/ps del 27 maggio 2022.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 450 pfi 21-22, avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dai calciatori Casafus Mauricio Hernan e Rojas Ramiro Alejandro i quali, in occasione del tesseramento con la Società A.C.D. Bagnarese, dichiaravano in maniera non veridica di non essere mai stati tesserati per altra Federazione estera";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 20.4.2022 ritualmente notificata ai calciatori Casafus Mauricio Hernan e Rojas Ramiro Alejandro, nonché alla società A.C.D. Bagnarese;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) dichiarazione del calciatore Casafus Mauricio Hernan, datata 28.12.2021, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- 2) modulo di richiesta di tesseramento per la F.I.G.C. del calciatore Casafus Mauricio Hernan, datato 28.12.2021 ed inviato dalla società A.C.D. Bagnarese;
- 3) approvazione del tesseramento del 28.12.2021 di Casafus Mauricio Hernan da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- 4) comunicazione inviata tramite e-mail dalla Asociacion del Futbol Argentino alla F.I.G.C. del 28.12.2021, dalla quale emerge che Casafus Mauricio Hernan è tesserato dal 2.1.2015 ad oggi per la società Club Curazù Cuatia della Liga Amateur Platense de Futbol, alla medesima affiliata;
- 5) revoca del tesseramento del calciatore Casafus Mauricio Hernan da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., datata 7.01.2022;
- 6) dichiarazione del calciatore Rojas Ramiro Alejandro datata 27.12.2021, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- 7) modulo di richiesta di tesseramento per la F.I.G.C. del calciatore Rojas Ramiro Alejandro datato 27.12.2021 ed inviato dalla società A.C.D. Bagnarese;
- 8) approvazione del tesseramento del 28.1.2021 di Rojas Ramiro Alejandro da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- 9) comunicazione inviata tramite e-mail dalla Asociacion del Futbol Argentino alla F.I.G.C. del 28.12.2021, dalla quale emerge che Rojas Ramiro Alejandro è tesserato dal 2.1.2015 ad oggi per la società Club Curazù Cuatia della Liga Amateur Platense de Futbol, alla medesima affiliata;
- 10) revoca del tesseramento del calciatore Rojas Ramiro Alejandro da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., datata 7.1.2022;
- 11) foglio censimento per La stagione sportiva 2021 - 2022 della società A.C.D. Bagnarese;

Ritenuto

che dall'esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Casafus Mauricio Hernan, in occasione della richiesta di tesseramento per la A.C.D. Bagnarese del 28.12.2021, ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

La non veridicità della dichiarazione sottoscritta emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla Asociacion del Futbol Argentino alla F.I.G.C. in data 28.12.2021, con la quale si attesta che il suddetto calciatore è stato tesserato dal 2.1.2015 per la società Club Curazù Cuatia della Liga Amateur Platense de Futbol, affiliata alla medesima Federazione estera.

Parimenti Rojas Ramiro Alejandro, in occasione della richiesta di tesseramento per la A.C.D. Bagnarese del 27.12.2021, ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Anche in tal caso, la non veridicità della dichiarazione sottoscritta emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla Asociacion del Futbol Argentino alla F.I.G.C. in data 28.12.2021, con la quale si attesta che il suddetto calciatore è tesserato dal 2.1.2015 per la società Club Curazù Cuatia della Liga Amateur Platense de Futbol, affiliata alla medesima Federazione estera;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Fabio Esposito, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

H A D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. **Casafus Mauricio Hernan**, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
2. **Rojas Ramiro Alejandro**, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
3. la società **A.C.D. Bagnarese**;

per rispondere:

- Casafus Mauricio Hernan e
- Rojas Ramiro Alejandro:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere in data 27.12.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.C.D. Bagnarese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che gli stessi non sono mai stati tesserati per società affiliate a Federazioni estere;

- la società **ACD Bagnarese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti a comportamenti posti in essere da Casafus Mauricio Hernan e Rojas Ramiro Alejandro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nella riunione del 21 giugno 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per la società A.C.D. Bagnarese l'ammenda di € 500,00;
- per Rojas Ramiro Alejandro e Casafus Mauricio Hernan la squalifica di quattro giornate effettive di gara.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, irroga:

- alla società A.C.D. BAGNARESE l'ammenda di € 500,00.
- a ROJAS Ramiro Alejandro e CASAFUS Mauricio Hernan la squalifica di quattro giornate effettive di gara in caso di successivo tesseramento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi